



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/8 DEL 10.10.2019

Oggetto: Incremento ed efficientamento della produzione dello Stabilimento di Macchiareddu in comune di Assemini (CA). Proponente: Heineken Italia SpA. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Heineken Italia SpA (di seguito anche proponente) ha presentato, il 22 maggio 2019, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Incremento ed efficientamento della produzione – Stabilimento di Macchiareddu", nel comune di Assemini (CA). L'intervento è ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 27.9.2017, punto 4 lettera b: "impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/g su base trimestrale" e punto 4, lettera d: "impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/a".

Dalla documentazione prodotta dal proponente, si evince che è previsto l'incremento della capacità produttiva di birra, nello stabilimento sito presso la zona industriale di Macchiareddu in comune di Assemini (CA), dagli attuali 1.490.000 hl annui a 2.300.000 hl annui, attraverso un piano di interventi distinti nelle seguenti tipologie:

- ammodernamento di alcuni impianti, tra cui: nuovo compressore aria, nuova caldaia a GNL, nuova centrale frigorifera, nuovi filtri a membrana, mash filter e mulino a martelli, maize grits bin e agitator, nuovi tank acqua calda, nuova linea UNI;
- interventi di miglioramento e incremento della capacità di immagazzinamento e movimentazione delle materie prime e dei prodotti lavorati, tra cui: nuovo silos trebbie, nuova cella frigorifera, nuovi tank di fermentazione e nuova stazione di carico cisterne;
- azioni di tipo organizzativo finalizzate all'incremento ed efficientamento della produzione, tra cui è previsto l'ampliamento della finestra temporale dell'alta stagione di produzione.

Il Servizio Territoriale Opere idrauliche di Cagliari, con la nota prot. n. 18924 del 11.6.2019 (prot. DGA n. 12733 del 11.6.2019) ha comunicato che: "La ditta Heineken Italia S.p.A. ha attivato, con istanza prot. 27081 del 15.7.2016, il procedimento per il rinnovo della concessione di derivazione (portata max 48,6 l/s e Volume annuo 1.000.000 mc) la cui scadenza era prevista per il 7.8.2018.



Nel corso dell'istruttoria la Ditta Heineken ha anche richiesto una variazione della concessione, con nota prot. n. 8974 del 9.3.2018, che passerebbe a una portata massima di 40 l/s e un volume annuo di 840.000 mc. Tale prelievo ha ottenuto i seguenti pareri: Nulla osta Marina Militare - Comando Supporto Logistico Cagliari - prot. 15893 del 17.10.2016; Parere favorevole ADIS, ex art. 7 R.D. 1775 /33, prot. n. 10440 del 7.11.2018. La visita istruttoria è stata effettuata il 23.5.2019. Inoltre si fa presente che la Heineken Italia S.p.A. risulta concessionaria di un ulteriore pozzo, con concessione all'uso rilasciata con Det. Dir. Serv. G.C.CA n. 10/C del 9.12.1999. Tale concessione, di durata annuale e rinnovabile mediante il pagamento del canone, prevede un emungimento di una portata massima di 9,5 l/s per un volume massimo annuo di 181.500 mc".

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale, con la nota prot. n. 25116 del 4.7.2019 (prot. DGA n. 14773 del 9.7.2019), ha comunicato che "la parte dei terreni su cui incidono le opere, ricadenti in aree classificate dal PPR "Grandi Aree Industriali", nonché Zona D1 dello strumento urbanistico comunale vigente, e interessate dall'intervento, non sono soggette a vincolo paesaggistico. Pertanto, fatta salva la presenza di eventuali beni paesaggistici quali aree soggette ad uso civico o beni archeologici di cui non si è a conoscenza (per i quali gli Enti in indirizzo sono pregati di dare eventuale riscontro) non è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004). Relativamente agli aspetti paesaggistici, le modifiche dell'impianto non assumono rilevante criticità, poiché il sito è ampiamente caratterizzato dall'impianto originario, e quanto proposto non modifica l'originario impatto sulle visuali tutelate al contorno. Si valuti l'opportunità di realizzare nelle aree libere una quinta vegetata con specie d'alto fusto locali, funzionale alla mitigazione dell'impatto visivo".

La Città metropolitana di Cagliari, con nota prot. n. 18355 del 5.7.2019 (prot. DGA n. 14645 del 8.7.2019), ha comunicato che "La valutazione della componente rumore è stata predisposta da tecnico iscritto nell'elenco nazionale (D.Lgs. n. 42/2017). Dalle considerazioni e valutazioni contenute negli elaborati correlati e nel quadro ambientale del rapporto preliminare ambientale si rileva un sostanziale rispetto dei limiti prescritti dalla classificazione acustica vigente per il comune di Assemmini che indica l'area di studio in classe V. Tali valutazioni scaturiscono da rilievi fonometrici dello stato di fatto e da considerazioni simulative dello stato di progetto... Sulla fase di cantieramento delle azioni previste per l'efficientamento che prevedono, oltre che implementazioni /modifiche impiantistiche anche piccole opere edili (smantellamenti, pavimentazioni, pipeline ecc.), si rammenta che il proponente dovrà dotarsi per le azioni/opere significativamente rumorose di



apposita autorizzazione comunale in deroga. Il sito produttivo è ubicato nel SIN ma il proponente è già provvisto dei decreti ministeriali di caratterizzazione e analisi del rischio (MATTM 5412/TRI/Di/B del 20.10.2014), per l'abilitazione all'utilizzo del sito per uso commerciale/industriale. Le modifiche impiantistiche tra le quali la sostituzione delle caldaie a BTZ con GNL e dall'affinamento di alcuni processi con soluzioni impiantistiche tecnologicamente più recenti (mash filter/mulino a martelli, maize grits bin agitator, filtri a membrana, abbattimento polveri) conduce ad un assetto futuro migliore per la componente emissione in atmosfera, rispetto a quello autorizzato con AIA del 2015. Dall'analisi delle simulazioni delle ricadute eseguite dal proponente si rileva un insignificante contributo emissivo sullo SQA riferito al 2018 descritto dai rilevamenti ARPAS. La produzione e gestione dei rifiuti connessi ai processi industriali già esaminata in sede di integrazione AIA del 2016 evidenziano un aumento di alcune tipologie destinate a R13 ma tale aumento è coerente per alcune tipologie (es. insilaggio materie prime) alla richiesta dell'aumento della capacità produttiva e alle attività correlate alla fase di cantiere. Si segnala che in fase autorizzativa il proponente dovrà approfondire le modalità/procedure al riguardo dello scarico delle acque di prima pioggia nella cunetta consortile".

L'Assessore riferisce quindi che il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), dato atto che le capacità produttive emerse in ambito istruttorio e il mancato svolgimento di precedenti procedure in materia di valutazione di impatto ambientale fanno ricondurre la procedura in oggetto anche alla fattispecie di cui all'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, preso atto dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti, propone di non sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. così come comunicato dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale con la succitata nota prot. n. 25116 del 4.7.2019, in sede autorizzativa dovrà essere valutata "l'opportunità di realizzare nelle aree libere una quinta vegetata con specie d'alto fusto locali, funzionale alla mitigazione dell'impatto visivo";
2. così come anche segnalato dalla Città metropolitana di Cagliari con nota prot. n. 18355 del 5.7.2019, in sede autorizzativa dovranno essere chiaramente definite le modalità gestionali



delle acque di dilavamento meteoriche relative alle superfici scolanti di pertinenza dello stabilimento e, con particolare riferimento alla porzione di piazzale di 60.000 m², posta a sud dei fabbricati, qualora non possa essere chiaramente esclusa la possibilità di dilavamento di sostanze inquinanti, dovranno essere garantiti il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia da detta superficie scoperta, in conformità con quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 – Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta del Servizio delle Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato “Incremento ed efficientamento della produzione – Stabilimento di Macchiareddu”, nel comune di Assemini (CA), presentato dalla Società Heineken Italia SpA, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le condizioni ambientali descritte in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Assemini, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Cagliari, la Città metropolitana di Cagliari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo motivata richiesta di proroga.

Letto, confermato e sottoscritto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/8
DEL 10.10.2019

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas